



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Regionale del Lazio

Legge 23 marzo 1993, n. 84
Ente Pubblico non Economico
(D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3)

AUTONOMIA PROFESSIONALE E RAPPORTO GERARCHICO



INTRODUZIONE

Il lavoro di seguito svolto è stato redatto da un gruppo di sei assistenti sociali: quattro di esse collaborano nei comuni della provincia di Viterbo, una è impiegata nell'Azienda Sanitaria del Distretto 3 di Viterbo ed un'altra alla ricerca del primo incarico.

Non sono state poche le perplessità circa il tema assegnato, se da un lato avevamo chiari i concetti di “autonomia professionale” e “rapporto gerarchico” ampiamente affrontati in sedi universitarie dall'altro abbiamo riscontrato numerose difficoltà nel redigere una trattazione che andasse oltre le definizioni manualistiche e gli ancoraggi al codice deontologico e che potesse porsi come spunto di riflessione per la comunità professionale.

Il tema dell'autonomia professionale ha rievocato sentimenti di “solitudine professionale”, coerentemente alle difficoltà/esigenza/risorsa del professionista di trovare un fertile confronto e supervisione professionale, il momento storico vede servizi depauperati di figure professionali, in alcuni contesti come il nostro la divisione delle competenze AUSL/COMUNE ha portato ad un progressivo “arroccamento” con derivato: *“cara collega non è di tua/mia competenza”*, come se occuparsi di alcune aree come quella della trattazione di seguito illustrata sia appannaggio di una o un'altra categoria. Nel rispetto delle autorità la Tutela del Minore riguarda tutti, sia che si appartenga all'Ente Comune o All'ente AUSL. Ignorare questo principio corrisponde, oltreché ad un'ottica di autoreferenzialità, a disattendere il lavoro di rete l'integrazione sociosanitaria, interistituzionale e professionale perdendo di vista il fine ultimo: la Tutela del minore.

La preparazione “accademica universitaria” è sufficiente allo scopo, ma necessita di una costante propulsione e bilanciamento attraverso l'interazione professionale e la formazione permanente. La richiesta, delicata e difficile da gestire, è quella di mantenere l'equilibrio fra autonomia di giudizio ed apertura al confronto.



PARTE PRIMA



METODO

Il gruppo si è incontrato quattro volte, nei primi due incontri si è focalizzato il tema e assegnato a ciascuna un approfondimento, gli ultimi due incontri sono stati dedicati per la stesura finale. Durante questo periodo ogni componente ha partecipato attivamente alla stesura, e data la complessità del tema è stato necessario un ulteriore incontro finale che ha portato alla realizzazione del presente elaborato.

Prezioso è stato l'intervento del Tutor che ha guidato ed indirizzato il lavoro svolto con la sua preziosa competenza ed esperienza sul tema.

OGGETTO

Rielaborazione di un caso riletto alla luce dell'”autonomia professionale e del “rapporto gerarchico”.

STRUMENTI

Codice deontologico, fonti normative, quesito posto al garante dei diritti all'infanzia, esperienza professionale, defusing.

PROCEDURE

Processi di continuo scambio di informazioni e materiale.

Per quanto riguarda i risultati possiamo mettere una frase semplice del tipo: Dallo studio del tema è nata una maggior consapevolezza dell'agire professionale tale da far scaturire nuove proposte e richieste che verranno esposte nelle conclusioni.

ANALISI

I mandati dell'assistente sociale

Per mandato si intende l'insieme di funzioni attribuite, di assegnazioni di ruolo, di attese di compito e di competenze assegnate che dovrebbero orientare e motivare gli interventi dell'assistente sociale.



L'assistente sociale risponde ad un triplice mandato, riconducibile ai titoli III, IV, VI e VII, del proprio Codice Deontologico che individua, i soggetti a cui il professionista risponde: alla persona dell'utente/cliente, alla società, e alla propria comunità professionale.

I mandati si distinguono in:

Social il nostro faro - come l'insieme delle indicazioni che la comunità offre, in forma implicita o esplicita alle istituzioni preposte.

Istituzionale - il nostro contrappeso- che identifica il complesso degli obiettivi, funzioni e modalità di intervento sulla base della normativa generale e specifica del settore d'azione e varia a seconda dell'ente dall'appartenenza.

Professionale - la nostra carta d'identità - che identifica i principi, i valori, la metodologia, i livelli di competenza, la deontologia professionale, condivisi a livello internazionale dalla Federazione Internazionale degli Assistenti Sociali.

Crediamo utile citare per completezza un quarto mandato, ribadito anche dal nostro codice deontologico al titolo IV art. 51 cioè quello della formazione, - il nostro trampolino di lancio - che prevede l'opportunità di aggiornamento continuo oltre che la possibilità di sviluppare momenti di supervisione professionale.

L'esistenza dei quattro mandati produce un incremento delle complessità dell'azione professionale dovute al fatto che questi non sempre coincidono con quelli dell'ente di appartenenza.

Assistiamo spesso a complessità relative al conflitto generato dall'autonomia professionale dell'operatore e i vincoli derivanti dal rispetto dell'ordine gerarchico dell'ente di appartenenza.

L'assistente sociale dotata dal Codice deontologico di autonomia tecnica e di giudizio si trova di fronte ad una fonte di controllo da parte di chi occupa una posizione gerarchica superiore (art. 10-49-50 codice deontologico).

Nella consapevolezza di non essere esaustivi, di seguito si espone un caso con l'intento di esplicitare un contesto in cui l'autonomia professionale il rapporto gerarchico interno ed esterno all'ente per cui si lavora possono entrare nel circolo vizioso proprio del conflitto di interesse e dove sovente gli operatori si interrogano relativamente all'operatività che il caso richiede.



CRITICITÀ: Tuttavia anche rispetto a questo mandato sorgono alcune tensioni in particolare in riferimento all'organizzazione in cui l'assistente sociale lavora. Il rispetto dei quattro mandati produce un incremento delle complessità dell'azione professionale ascrivibile alle criticità di integrazione a livello organizzativo dell'ente di appartenenza ed alla tipologia di rapporto di lavoro del professionista con il medesimo ente.

Assistiamo spesso a criticità relative al conflitto generato dall'autonomia professionale dell'operatore ed ai vincoli derivanti dal rispetto dell'ordine gerarchico, la "direzione di linea", dell'ente di appartenenza: il responsabile in linea non appartiene alla stessa figura professionale per cui è difficile, ogni volta, illustrare e condividere le azioni professionali da intraprendere nel precipuo interesse del cittadino, in una presa in carico bio-psico-sociale.



PARTE SECONDA

“IL CASO DI ANA”



IL CASO DI ANA (nome di fantasia)

Una minore di 17 anni, di nazionalità rumena, si presenta ad un servizio ASL di primo accoglienza (Pua), poiché in gravidanza alla quindicesima settimana e sprovvista di copertura sanitaria, con la richiesta del rilascio del certificato ENI (Europeo Non Iscritto).

La minore, che non parla italiano, è accompagnata da un connazionale di 20 anni che parla per suo conto.

Dal colloquio emerge, seppur con delle difficoltà linguistiche, che la minore si trova nel territorio italiano sola, senza un parente delegato alla sua tutela.

Seguiranno altri colloqui dove oltre al narrato si osserverà anche la relazione tra i due: si avverte una relazione affettiva non solo dichiarata ma anche esplicitata da atteggiamenti non verbali.

Per lo stato italiano è una minore straniera non accompagnata.

La consistente presenza sul territorio italiano di minori stranieri (comunitari e non) rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio anche perché richiede riferimenti normativi specifici.

Per i minori non accompagnati comunitari troviamo nell'accordo bilaterale tra Governo romeno e italiano, formalizzato in data 9 giugno 2008, la base normativa per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano All'art.1, viene specificato che “*(...) per minore non accompagnato si intende il cittadino romeno minore di età, cioè infradiciottenne, entrato in territorio dello Stato italiano non accompagnato né da uno dei genitori, né dal tutore, né da persona che sia il suo rappresentante legale, secondo la legge romena. I provvedimenti del presente Accordo riguardano anche i minori che si vengano a trovare nelle condizioni di cui sopra dopo essere entrati nel territorio dello Stato italiano, nonché i minori romeni che, comunque, non ricevono più l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o del rappresentante legale designato, a causa di incuria, negligenza, o trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente autorità italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita fisico, psicologico, morale o sociale.*”



Gli obiettivi dell'Accordo sono: l'identificazione dei minori romeni non accompagnati presenti sul territorio della Repubblica Italiana, l'adozione delle necessarie misure di protezione e reintegrazione sociale e la facilitazione del loro rientro nel Paese d'origine.

Per l'attuazione dell'accordo governativo è stato istituito l'Organismo Centrale di Raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati presso il Ministero dell'Interno che, attraverso procedure concordate con tutti i soggetti istituzionali italiani, ha il compito di ricevere l'informazione del ritrovamento del minore e di contattare le Autorità rumene, sia in Italia sia in Romania, per segnalare il ritrovamento del minore e l'eventuale necessità di ulteriori passi per l'identificazione certa.

Il legislatore nel redigere il documento sopraesposto, ha considerato come piattaforma di riferimento le disposizioni della Convenzione sui diritti dell'Infanzia, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, nonché della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.¹

Il connazionale si presenta come il compagno della stessa, nonché padre del nascituro ed incaricato dal padre di Ana di tutelarla, senza però la dovuta documentazione.

Preso atto della situazione sopra esposta per legge, l'operatore coinvolto, aveva l'obbligo di segnalare agli organi preposti lo *status* di minore straniero non accompagnato al fine di

¹ **Principali norme e circolari di riferimento**

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91

Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26.6.97 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi

Testo Unico 286/98 sull'immigrazione e successive modifiche (D.lgs. 113/99, legge 189/2002 ecc.)

Legge 184/83 sull'adozione e l'affidamento e successive modifiche (legge 476/98, legge 149/2001) Codice Civile, Titoli X e XI

Regolamento di attuazione del T.U. 286/98, D.P.R. 394/99

Regolamento del Comitato per i minori stranieri D.P.C.M. 535/99

Circolare del Ministero dell'Interno del 13.11.2000 relativa al permesso di soggiorno per minore età Circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001 relativa al permesso di soggiorno per minore età e al procedimento di competenza del Comitato per i minori stranieri

Nota del Comitato per i minori stranieri sull'interpretazione dell'art. 25 della legge 189/2002 (14.10.2002)

Linee Guida del Comitato per i minori stranieri del 2003



ottemperare ai riferimenti normativi relativi alla *tutela della minore e del nascituro*, in quanto *incaricato di pubblico servizio*².

Sul piano operativo l'operatore, per evitare di compromettere la relazione d'aiuto con la minore, non ha immediatamente segnalato ma preso tempo per riflettere e creare rete.

Fin da subito ha richiesto la collaborazione, per le vie brevi, al Servizio Sociale Comunale Area Minori e Famiglia, per avviare le procedure congiunte per la dovuta segnalazione in tutela della minore.

Il Servizio Sociale Comunale ha rimandato all'operatore la titolarità del caso sottolineando gli aspetti sanitari come prioritari.

L'operatore, nella sua autonomia, ha informato il superiore gerarchico proponendo, come da procedura in tutela dei minori, di attivare in favore della minore e del nascituro un progetto di aiuto segnalando lo "*status*" alla Procura c/o il T.M., al Giudice Tutelare per la nomina di un Tutore

La segnalazione non ha avuto seguito poiché il superiore in linea (dirigente medico) ha ritenuto opportuno fermarsi all'aspetto della richiesta esplicita ENI, poiché in stato di gravidanza.

L'operatore che si occupa del rilascio ENI ha invece ribadito che per ottenerlo è necessaria la presenza di un tutore responsabile della richiedente.

² 1) In merito alla differenza tra le due figure va precisato che:

- Sono definiti pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione; è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Alcuni esempi di pubblici ufficiali: medici ospedalieri, assistenti sociali di un ente pubblico, dipendenti di uffici pubblici (es. uffici anagrafici) che rilasciano certificati, insegnanti di scuole pubbliche e private, notai, il capotreno e chi ha la funzione di controllore sui mezzi pubblici.
- Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.). Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali, gli stradini cantonieri dell'ANAS, i volontari della protezione civile.



Nei colloqui successivi con la minore ed il connazionale è emersa l'esistenza di un documento che conferiva la tutela della minore a quest'ultimo; successivamente il documento è stato tradotto in lingua italiana e consegnato.

L'operatore che non ha effettuato l'opportuna segnalazione ha corso il rischio di cadere nell'omissione.

L'operatore scrupolosamente ha chiesto parere al delegato sul territorio del Garante dell'Infanzia che ha riferito quanto segue:

“le norme da applicare in questo caso si ricavano dal combinato disposto del nostro codice civile, del decreto per i comunitari 30/2007, del Protocollo MAE-Autorità centrale e del Regolamento UE 2201/2003.

In ogni caso la tutela sanitaria le spetta di diritto come persona comunitaria, oltre che come minorenni incinta.

La tutela dell'autorità romena invece di massima non vale in Italia. Va quindi presentata una richiesta di tutela al giudice tutelare del luogo di residenza o stabile dimora della ragazza, salvo che vi siano situazioni di pericolo o pregiudizio. In questa eventualità, bisogna segnalare subito il caso alla Procura minorile.”



CONCLUSIONI

Da questi vissuti nelle ipotesi estreme nascono sentimenti di solitudine, frustrazione e spesso *burn out*. Crediamo di essere messi nella condizione di poter chiedere all'Ordine maggiori tutele come ad esempio supervisione obbligatoria, selezione a ruoli di coordinamento per aree specifiche basate su esperienza di settore, buone pratiche condivise e documentazione standardizzata. Ci sentiamo anche di proporre percorsi di supervisione individuale obbligatoria in grado di dotare noi professionisti di maggior consapevolezza nello svolgimento di ruoli e funzioni, dai quali trarre anche spunti per organizzarci e tutelarci da situazioni simili.

Posizioni contrattuali fragili inserite in una "Organizzazione" talvolta possono condizionare la pratica professionale fino al punto di accondiscendere ad indirizzi politici che entrano in contrasto con l'ancoraggio normativo, il codice deontologico il mandato professionale e quant'altro.

Proprio questo punto è fonte solitamente di notevole tensione nel rapporto fra professionisti e organizzazione. L'assistente sociale dotata dal Codice deontologico di autonomia tecnica e di giudizio si trova di fronte a una fonte di controllo da parte di chi occupa una posizione gerarchica superiore.

Questo scontro tra le esigenze di autonomia del professionista e le esigenze di governo e delle norme dell'organizzazione può portare ad una de-professionalizzazione.



APPENDICE

La consistente presenza sul territorio italiano di minori stranieri (comunitari e non) rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio anche perché richiede riferimenti normativi speciali.

Per quanto concerne le condizioni di ammissione e di riferimento giuridico vengono classificate due tipologie di minori stranieri (comunitari e non): i minori accompagnati e non accompagnati.

Tuttavia, per l'analisi del contesto nazionale, si deve ricorrere alla prima definizione ufficiale fornita dal legislatore nel Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri (comunitari e non) (D.P.C.M. del 9 dicembre 1999, n. 535), secondo cui il minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato è quel minore non avente cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

La definizione lascia implicitamente intuire le difficoltà di identificazione del minore e della sua età anagrafica e l'urgenza di un'assistenza e di una tutela per le condizioni di estrema vulnerabilità che contraddistinguono lo stato di abbandono.

Minori comunitari: romeni

Per i minori non accompagnati comunitari *non ha competenza la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro*, e in considerazione del numero elevato di minori romeni presenti nel territorio italiano, non accompagnati o in stato di abbandono, si è definito un **accordo bilaterale tra Governo romeno e italiano, formalizzato in data 9 giugno 2008, sulla cooperazione per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano.**

Tale Accordo, tenendo conto delle disposizioni della Convenzione sui diritti dell'Infanzia, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, nonché della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, prevede che le Parti collaborino al fine di migliorare la situazione dei minori romeni non accompagnati oppure in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica Italiana e prevenire tali situazioni.



Nell'Accordo viene indicato all'art.1, “ (...) *per minori non accompagnati si intende il cittadino romeno minore di età, cioè infradiciottenne, entrato in territorio dello Stato italiano non accompagnato né da uno dei genitori, né dal tutore, né da persona che sia il suo rappresentante legale, secondo la legge romena.*

I provvedimenti del presente Accordo riguardano anche i minori che si vengano a trovare nelle condizioni di cui sopra dopo essere entrati nel territorio dello Stato italiano, nonché i minori romeni che, comunque, non ricevono più l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o del rappresentante legale designato, a causa di incuria, negligenza, o trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente autorità italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicare il percorso di crescita fisico, psicologico, morale o sociale.”

Gli obiettivi dell'Accordo sono: l'identificazione dei minori romeni non accompagnati presenti sul territorio della Repubblica Italiana, l'adozione delle necessarie misure di protezione e reintegrazione sociale e la facilitazione del loro rientro nel Paese d'origine.

Per l'attuazione dell'accordo governativo è stato istituito l'Organismo Centrale di Raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati presso il Ministero dell'Interno che, attraverso procedure concordate con tutti i soggetti istituzionali italiani, ha il compito di ricevere l'informazione del ritrovamento del minore e di contattare le Autorità rumene, sia in Italia sia in Romania, per segnalare il ritrovamento del minore e l'eventuale necessità di ulteriori passi per l'identificazione certa.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti sanitari svolti in Italia e/o del lavoro di “indagine”, si giunga alla conclusione che il soggetto non è minore, cessa la competenza dell'Organismo centrale e l'iter si svolge secondo quanto previsto per i maggiorenni.

Nel caso in cui, dalle indagini condotte dalle autorità rumene risultasse evidente che il minore non è romeno, l'Organismo Centrale ne darà comunicazione alla struttura assistenziale che ha in carico il minore e si procederà secondo quanto previsto per i minori non accompagnati di altre nazionalità.



Di seguito si riporta una tabella di sintesi sulla normativa che disciplina la tutela del minore non accompagnato sia esso comunitario che non, vigente in Italia.

<p>Minori comunitari non accompagnati</p>	<p>l'Organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari presso il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno (decreto dell'8 ottobre del 2008), ha il compito di garantire i diritti dei minori comunitari soli sul territorio nazionale e valutare i progetti di accoglienza e di rientro in patria.</p>	
<p>1) Chi sono?</p>	<p>2 della Direttiva Europea 2001/55/EC3: "i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri".</p> <p>I minori stranieri (comunitari e non) non accompagnati sono quei minori stranieri (comunitari e non) che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano</p> <p>Il Comitato per i minori stranieri (comunitari e non) ha affermato che sono da considerarsi "accompagnati" i minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolari, mentre sono da considerarsi "non accompagnati" negli altri casi</p>	
<p>Casi particolari</p>	<p>Rientrano in tale definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.</p> <p>E' discusso se i minori che vivono con parenti entro il quarto grado (fratelli, zii, cugini ecc.) che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale (c.d. affidati "di fatto") siano da considerarsi o meno "minori non accompagnati": alcuni ritengono che lo siano, mentre altri ritengono che non siano da considerarsi "non accompagnati" in quanto la legge italiana non richiede un provvedimento formale in caso di affidamento a parenti entro il quarto grado</p>	
<p>Diritti di protezione e assistenza</p> <p>Ai minori stranieri (comunitari e non) non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di</p>	<p>- il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono [4]; la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri (comunitari e non) è attribuita, come per i minori italiani, all'Ente Locale (in genere il Comune);</p>	<p>l'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità; l'affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento consensuale); la legge non prevede che per procedere all'affidamento si debba attendere</p>



<p>assistenza e protezione dei minori.</p>		<p>la decisione del Comitato per i minori stranieri (comunitari e non) sulla permanenza del minore in Italia;</p> <p>- l'apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà.</p> <p>Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato:</p> <p>. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi;</p> <p>. Giudice Tutelare, per l'apertura della tutela;</p> <p>. al Comitato per i minori stranieri (comunitari e non), ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo (i minori non accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella competenza del Comitato)</p>
--	--	---



PRINCIPALI NORME E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91;
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26.6.97 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi;
- Testo Unico 286/98 sull'immigrazione e successive modifiche (D.lgs. 113/99, legge 189/2002 ecc.);
- Legge 184/83 sull'adozione e l'affidamento e successive modifiche (legge 476/98, legge 149/2001);
- Codice Civile, Titoli X e XI;
- Regolamento di attuazione del T.U. 286/98, D.P.R. 394/99;
- Regolamento del Comitato per i minori stranieri D.P.C.M. 535/99;
- Circolare del Ministero dell'Interno del 13.11.2000 relativa al permesso di soggiorno per minore età;
- Circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001 relativa al permesso di soggiorno per minore età e al procedimento di competenza del Comitato per i minori stranieri;
- Nota del Comitato per i minori stranieri sull'interpretazione dell'art. 25 della legge 189/2002 (14.10.2002);
- Linee Guida del Comitato per i minori stranieri del 2003.



INDICE

- Introduzione	pag. 2
- Parte Prima	pag. 3
- Parte Seconda “Il caso di Ana”	pag. 7
- Conclusioni	pag. 12
- Appendice	pag. 13